2026/772

30.3.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/772 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2026

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ([1]), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debba essere consentito solo se i paesi terzi o i territori interessati sono elencati conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ([2]) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ([3]) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5) Il 20 marzo 2026 gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di quattro nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame negli Stati seguenti: Michigan, Maryland e Pennsylvania, confermati tra il 13 marzo 2026 e il 17 marzo 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

(6) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI, l'autorità veterinaria degli Stati Uniti ha notificato l'istituzione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e l'attuazione di una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e di limitarne la diffusione.

(7) Gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione ulteriori informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI.

(8) Le informazioni fornite dagli Stati Uniti sono state esaminate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dall'autorità veterinaria degli Stati Uniti, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate dai nuovi focolai in tale paese terzo, tenuto conto delle date in cui i focolai sono stati confermati. Le voci relative agli Stati Uniti nelle tabelle di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(9) In aggiunta, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda precedenti focolai di HPAI - situazione che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10) In particolare il 24 marzo 2026 il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione della sanità animale e sulle misure da esso adottate in relazione a sette focolai di HPAI nel pollame nella contea del Suffolk, in Inghilterra, e nelle aree amministrative del Midlothian e delle Scottish Borders, in Scozia, confermati tra il 18 dicembre 2025 e il 30 gennaio 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(11) Il 17 marzo 2026 gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione della sanità animale e alle misure adottate in relazione a tre focolai di HPAI nel pollame nello Stato dell'Indiana, confermati tra il 17 novembre 2025 e il 28 novembre 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(12) Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno informato la Commissione di aver attuato, a seguito della comparsa di tali precedenti focolai di HPAI, una politica di abbattimento totale per controllare e limitare la diffusione della malattia e di avere anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti.

(13) Dopo aver valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e dagli Stati Uniti a tale riguardo, la Commissione ritiene che tali paesi abbiano fornito adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite dalle zone interessate del Regno Unito e degli Stati Uniti da cui l'ingresso nell'Unione era stato sospeso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti in tali tabelle di cui ai suddetti allegati.

(14) Tenuto conto dei nuovi focolai di HPAI negli Stati Uniti e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Regno Unito e gli Stati Uniti, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.445 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.445	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		18.12.2025	19.3.2026»;

ii) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.449 e GB-2.450 sono sostituite dalle seguenti:

«**GB** Regno Unito	GB-2.449	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		22.12.2025	19.3.2026
	GB-2.450		N, P1		24.12.2025	19.3.2026»;

iii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.459 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.459	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		11.1.2026	19.3.2026»;

iv) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.461 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.461	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		15.1.2026	18.3.2026»;

v) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.464 e GB-2.465 sono sostituite dalle seguenti:

«**GB** Regno Unito	GB-2.464	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		24.1.2026	19.3.2026
	GB-2.465		N, P1		30.1.2026	20.3.2026»;

vi) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1142 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1142	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		17.11.2025	25.3.2026»;

vii) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1161 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1161	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		21.11.2025	25.3.2026»;

viii) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1172 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1172	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		28.11.2025	25.3.2026»;

ix) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1331 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1332 a US-2.1335:

«**US** Stati Uniti	US-2.1332	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		12.3.2026	
	US-2.1333		N, P1		13.3.2026	
	US-2.1334		N, P1		13.3.2026	
	US-2.1335		N, P1		17.3.2026»;	

b) nella parte 2, alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.1331 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.1332 a US-2.1335:

«Stati Uniti	US-2.1332	State of Michigan Kent 01 Kent County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.3092733°W 42.9462896°N)
	US-2.1333	State of Michigan Kent 02 Kent County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.3169823°W 42.9525204°N)
	US-2.1334	State of Maryland Cecil 05 Cecil County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.7930405°W 39.4839319°N)
	US-2.1335	State of Pennsylvania Lancaster 71 Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.4576612°W 40.1574134°N)»;

2) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

a) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.445 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.445	POU, RAT	N, P1		18.12.2025	19.3.2026
		GBM	P1		18.12.2025	19.3.2026»;

b) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.449 e GB-2.450 sono sostituite dalle seguenti:

«**GB** Regno Unito	GB-2.449	POU, RAT	N, P1		22.12.2025	19.3.2026
		GBM	P1		22.12.2025	19.3.2026
	GB-2.450	POU, RAT	N, P1		24.12.2025	19.3.2026
		GBM	P1		24.12.2025	19.3.2026»;

c) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.459 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.459	POU, RAT	N, P1		11.1.2026	19.3.2026
		GBM	P1		11.1.2026	19.3.2026»;

d) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.461 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.461	POU, RAT	N, P1		15.1.2026	18.3.2026
		GBM	P1		15.1.2026	18.3.2026»;

e) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.464 e GB-2.465 sono sostituite dalle seguenti:

«**GB** Regno Unito	GB-2.464	POU, RAT	N, P1		24.1.2026	19.3.2026
		GBM	P1		24.1.2026	19.3.2026
	GB-2.465	POU, RAT	N, P1		30.1.2026	20.3.2026
		GBM	P1		30.1.2026	20.3.2026»;

f) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1142 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1142	POU, RAT	N, P1		17.11.2025	25.3.2026
		GBM	P1		17.11.2025	25.3.2026»;

g) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1161 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1161	POU, RAT	N, P1		21.11.2025	25.3.2026
		GBM	P1		21.11.2025	25.3.2026»;

h) alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.1172 è sostituita dalla seguente:

«**US** Stati Uniti	US-2.1172	POU, RAT	N, P1		28.11.2025	25.3.2026
		GBM	P1		28.11.2025	25.3.2026»;

i) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1331 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1332 a US-2.1335:

«**US** Stati Uniti	US-2.1332	POU, RAT	N, P1		12.3.2026	
		GBM	P1		12.3.2026	
	US-2.1333	POU, RAT	N, P1		13.3.2026	
		GBM	P1		13.3.2026	
	US-2.1334	POU, RAT	N, P1		13.3.2026	
		GBM	P1		13.3.2026	
	US-2.1335	POU, RAT	N, P1		17.3.2026	
		GBM	P1		17.3.2026».	